



PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO all'Atto del Presidente

avente ad oggetto: Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022

Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

Relazione Tecnica e Proposta

Il Direttore dell'Area Amministrativa

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018;

Richiamato il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ed in particolare:

- il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 con specifico riferimento al punto n. 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 così come novellato dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, di cui si ritiene utile riportare integralmente il contenuto in ragione del cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

Richiamati tutti gli atti adottati dal Consiglio Provinciale e dal Presidente della Provincia nel corso dell'esercizio 2021 riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo 2021/2023 e le sue successive variazioni, nonché gli atti di verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle condizioni di equilibrio finanziario;

Preso atto della grave situazione epidemiologica da Covid-19 che ha causato ingenti riduzioni di entrate correnti con conseguente rilevante impatto sulla tenuta degli equilibri del bilancio 2021/2023 ripristinati a seguito dell'approvazione delle manovre di riequilibrio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, si rende necessario un atteggiamento prudentiale e un costante monitoraggio delle conseguenze anche sul bilancio 2022/2024;

Preso atto che:

- ai sensi del citato Decreto Ministeriale e del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, consente di effettuare spese per dodicesimi, sulla base delle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione di quelle spese tassativamente regolate dalla legge, quelle per le quali il pagamento non può avvenire in modo frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- in attesa di definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (che avverrà necessariamente dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024) occorre comunque provvedere a fronteggiare le spese previste da legge, da

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

contratto e tutte quelle necessarie allo svolgimento dei servizi e degli uffici provinciali riferite alle seguenti tipologie di spese:

- spese per il personale;
- spese generali di funzionamento;
- spese necessarie per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- spese necessarie per evitare danni all'incolumità pubblica;
- altre spese per le quali non sia necessaria una valutazione discrezionale da parte degli organi deliberanti connesse con compiti e funzioni vincolate e disciplinate dalla legge o dai regolamenti;

Dato atto altresì che, a norma dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs 118/2011, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio;

Ritenuto necessario provvedere, in attesa della definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, ad assegnare per il periodo dell'esercizio provvisorio ai Dirigenti le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per la suddetta ordinaria attività gestionale dei servizi provinciali, così come esplicitate nel corso dell'esercizio 2021 dal Presidente della Provincia in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successivi aggiornamenti;

Visti e richiamati gli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti sezione Autonomie, con delibere n. 23/2013 e n. 18/2014, per *“una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio”*;

Dato atto che, tenendo prudenzialmente conto delle criticità derivanti dell'emergenza epidemiologica da covid-19 che determinano le scelte nella predisposizione del bilancio 2022/2024, è necessario adottare i seguenti indirizzi:

- per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi provinciali, per il periodo dell'esercizio provvisorio, si stabilisce, ad esclusione delle sole spese assolutamente necessarie e improrogabili, di quantificare in un dodicesimo del secondo esercizio del bilancio 2021/2023 l'importo mensile impegnabile in regime di esercizio provvisorio;
- per quanto riguarda le spese finalizzate al perseguimento di obiettivi specifici diversi da quelli di ordinaria gestione come sopra ricordati, il Presidente provvederà di volta in volta ad adottare specifici atti con cui:
 1. verrà individuato l'obiettivo da raggiungere;
 2. verrà individuato il responsabile cui affidare l'obiettivo;
 3. verranno assegnate le necessarie dotazioni finanziarie;

PROPONE

1. di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, l'indirizzo operativo per la gestione in esercizio provvisorio per il periodo 01/01/2022-31/03/2022, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, delle spese indicate nella narrativa del presente atto per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell'ente con riferimento agli interventi che non richiedono valutazioni politiche o discrezionali da parte degli organi di governo;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

2. di assegnare per il periodo 01/01/2022-31/03/2022, in attesa della definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, ai Dirigenti le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per la suddetta ordinaria attività gestionale dei servizi provinciali, così come esplicitate nel corso dell'esercizio 2021 dal Presidente della Provincia in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successivi aggiornamenti;
3. di assegnare ai Dirigenti le risorse finanziarie necessarie per provvedere alle spese correnti inderogabili, al fine di garantire la corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e contabili, nei limiti finanziari e secondo le modalità gestionali indicate in narrativa, relativamente al periodo 01/01/2022-31/03/2022 con possibilità di effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel secondo esercizio del bilancio 2021/2023, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
4. di disporre che qualora si rendesse necessario il perseguimento di particolari finalità, diverse da quelle relative all'ordinaria gestione, il Presidente, con proprio specifico atto, provvederà:
 - ad individuare l'obiettivo da raggiungere;
 - ad affidare l'obiettivo ad un responsabile;
 - ad assegnare le necessarie dotazioni finanziarie;
5. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Dirigenti dell'Ente;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del medesimo D.Lgs. n.267/2000.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr.ssa Rossella Bonciolini

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023